



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino



**RELAZIONE
DEL
REVISORE DEI CONTI**

Verbale N. 1

L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di ottobre ha luogo la verifica di cassa del Revisore dei Conti, Dott. Conte Alessandro, nominato con deliberazione consigliare n. 9 del 17 maggio 2018 per il periodo dal 1 giugno 2018 sino al 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge

Nello svolgimento della sua attività il sottoscritto Revisore si avvale della collaborazione del Rag. Franca PAVARINO, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune che mette a disposizione gli atti ed i documenti necessari alle operazioni di verifica e fornisce, dettagliatamente, tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

--==oo0oo==--

- a) verifica ordinaria della gestione del servizio di tesoreria e di cassa periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018;
- b) controllo del servizio economato e degli agenti contabili;
- c) controllo periodico dei registri e dei documenti contabili;
- d) verifica provvedimenti in materia di personale, acquisto di beni e servizi ed adempimenti vari;
- e) obiettivi di finanza pubblica: verifiche;
- f) Banca Dati Pubbliche Amministrazioni;

IL REVISORE DEI CONTI

Atteso che in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente nonché verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa al programma di gestione, redigendo apposite relazioni.

Ai sensi dell'art. 239 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. provvede, nell'odierna seduta, allo svolgimento delle seguenti attività:

A) VERIFICA ORDINARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA.

Premesso che:

- il servizio di tesoreria è stato affidato alla "Banca Unicredit - Agenzia di Bardonecchia" in base a convenzione, Rep.783 del 10.05.2016 avente per oggetto:

“Servizio di tesoreria comunale del Comune di Bardonecchia per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2020 – Importo complessivo euro 22.500,00 – CIG. ZA1177834B”;

- si è provveduto a verifiche e controlli sui rendiconti del tesoriere;
- il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento come meglio specificato nel presente verbale di verifica;

attesta che

A/1) il saldo di cassa del Tesoriere Comunale alla data 1 gennaio 2018, risultante dal giornale di cassa, ammontava a complessivi **Euro 2.293.255,68=** depositati presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Bardonecchia.

A/2) il saldo di cassa **al 30 settembre 2018**, di **Euro 1.124.107,22=** corrisponde, così come risulta dalla ricognizione elaborata dal Tesoriere, con le scritture contabili dell’Ente avendo riguardo al seguente dettaglio e tenuto conto delle somme depositate presso la Tesoreria Unica:

	BANCA
- Saldo iniziale di cassa al 1° gennaio	2.293.255,68
- Riscossioni come da evidenze del Tesoriere alla data 30.09.2018	13.693.016,19
- Pagamenti come evidenze del Tesoriere alla data 30.09.2018	14.186.576,06
- Riscossioni in attesa d'ordinativo d'incasso	46.584,68
- Pagamenti in attesa di mandato	722.173,27
Fondo di cassa al 30.09.2018 ("saldo di fatto")	1.124.107,22
- Mandati giacenti presso il Tesoriere, inestinti	534.202,92
Fondo di cassa al 30.09.2018 ("saldo di diritto")	589.904,30

A/3) la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto delle norme del Titolo V Capo I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di tesoreria in premessa richiamata.

A/4) TESORERIA UNICA: si prende atto che l’Ente rispetta le disposizioni di cui all’art. 35, commi 9 e 10, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 2.

A/5) si è provveduto alla *verifica*, a campione, dei seguenti *ordinativi d'incasso e dei seguenti mandati di pagamento*, rilevando che le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e secondo le indicazioni fornite dall’ente, si è proceduto inoltre a verificare la corretta applicazione della normativa relativa alla scissione contabile:

- mandati di pagamento nn. 1385 del 04.06.2018, 1860 del 30.07.2018 e 2334 del

- 28.09.2018;
- ordinativi d'incasso nn. 2376 del 01.06.2018, 3829 del 07.08.2018 e 4854 del 28.09.2018.

B) CONTROLLO DEL SERVIZIO ECONOMATO E DEGLI AGENTI CONTABILI.

Premesso che:

- il servizio economato non è stato istituito;
- il servizio di riscossione interna non è stato affidato ad agenti contabili con apposito provvedimento ma la riscossione di diritti ed altro è affidato ad agenti contabili di fatto sottoposti alla vigilanza del responsabile del servizio finanziario;

attesta che

gli agenti contabili di fatto riscuotitori hanno versato al Tesoriere comunale le somme riscosse, per le quali sono stati rilasciate regolari quietanze.

C) CONTROLLO PERIODICO DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI CONTABILI.

Premesso che:

dalle risultanze contabili e dalle verifiche a campione, non emergono squilibri nella gestione dei residui e della competenza, tali da generare un disavanzo di amministrazione;

attesta che

si è provveduto alla verifica della regolarità dei seguenti documenti contabili:

C/1) della *tenuta dei registri* obbligatori ai fini *dell'I.V.A.*, nonché delle procedure e dei regimi applicati ai vari servizi svolti in tale campo, da cui risulta un credito IVA come evidenziato nei registri in atti.

C/2) sono stati regolarmente effettuati i *versamenti, quale sostituto d'imposta*, delle ritenute **IRPEF e Addizionali** operate sui corrispettivi erogati, risultanti dalla contabilità finanziaria e dagli elenchi di versamento in atti, relativi al periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018, riportati negli appositi elenchi in atti elaborati dalla società ALMA SPA Centro Servizi.

C/3) è stato regolarmente effettuato il versamento dell'importo relativo ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018 per **IRAP** come risulta dai mandati di versamento al tesoriere, riportati negli appositi elenchi in atti elaborati dalla società ALMA SPA Centro Servizi.

C/4) sono stati regolarmente effettuati i versamenti dei *contributi previdenziali ed assistenziali* agli Enti creditori riportati negli appositi elenchi elaborati dalla società ALMA SPA Centro Servizi.

C/5) le *riscossioni e le spese* vengono cronologicamente annotate e regolarmente contabilizzate nel sistema di contabilità informatizzata; alla data del 30 settembre 2018 evidenziano la produzione di ordini di pagamento in numero di 2.334 in forza di

provvedimenti regolarmente esecutivi, nonché n. 4.854 ordinativi d'incasso.

C/6) i fondi a destinazione specifica e vincolata, sono utilizzati in conformità alla prescrizione dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

C/7) Ripiano risultati negativi d'esercizio (artt. 193 e 194, del TUEL)

Il revisore, ha accertato, relativamente al periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018, che l'amministrazione non ha provveduto al ripiano di risultati negativi d'esercizio non ricorrendo la fattispecie.

C/8) Riconoscimento debiti fuori bilancio

Il revisore, ha accertato, relativamente al periodo in esame, che l'amministrazione *non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio*, (assunti sulla base dell'art.194 del Tuel).

C/9) - Divieto di indebitamento per spese diverse da investimento (art. 30, comma 15, legge n. 289 del 2002).

Attesa l'esistenza del divieto in rubrica, l'Organo di revisione, *ha verificato*, relativamente al periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018, che l'amministrazione non ha contratto mutui come dichiarato dal Dirigente dell'Area Finanziaria.

C/10) - Indebitamento e spese per interessi

C/10-a) Indebitamento e spese per interessi derivanti

*Il revisore dei conti rammenta che l'art. 204 del T.U.E.L., (mod. prima dall'art. 27/7c, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 1/44c, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, come risultante dalla L. di conversione e dall'art. 1/698c, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dal comma 1 dell'art. 36 della legge n. 183/2011 ed in ultimo dai D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito L. 9 agosto 2013, n. 99 ed infine dall'art. 1/735c della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche) disciplina la possibilità per gli EE. LL. di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del TUEL medesimo, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, **non supera il 10 per cento per l'anno 2018** delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in esame.*

Il revisore procede alla verifica dello stato dell'indebitamento dell'ente e del relativo carico di interessi passivi, constatando quanto segue:

INTERESSI PASSIVI	84.553,11
ENTRATE CORRENTI (al netto della quota per conc.edil.)	8.247.585,38
PERCENTUALE	1,03%

L'Ente, pertanto, **rientra nel limite del 10%**.

I mutui contratti dall'Ente sono n. 30 con la Cassa Depositi e Prestiti.

La rata semestrale (capitale + interessi) che grava sull'Ente è pari a euro 317.491,31

La parte di rata di mutuo riferita a rimborso capitale è iscritta al titolo IV del bilancio.

La parte di rata di mutuo riferita ad interessi è iscritta al titolo I della spesa.

C/10-b) Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento
(art. 62 D.L. 25 giugno 2008, conv in legge 6 agosto 2008, n. 133 "manovra estate 2008", sostituito dall'art. 3, comma 1, Legge 22 dicembre 2008, n. 203, "finanziaria 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Il revisore, ha verificato, relativamente al periodo dal 01.06.2018 al 30.09.2018, che l'amministrazione non ha operato in violazione delle norme citate in rubrica.

C/10-c) Monitoraggio e comunicazione delle operazioni finanziarie di indebitamento.

(art. 41, legge 29/12/2001, n. 448- art. 1/c. 737-738 legge 27/12/2006, n. 296)

Rammentato che l'indebitamento degli EE.LL è soggetto al **monitoraggio** di cui all'art. 41 della legge Finanziaria 2002 (legge n. 448/2001), modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 22/2/2002 n. 13, convertito in Legge 24 aprile 2002, n. 75, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 737, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007, consistente nella comunicazione periodica dei dati sulla situazione finanziaria al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito nel Decreto Interministeriale n. 389 in data 1° dicembre 2003 per le **operazioni finanziarie di indebitamento**, utilizzando i modelli allegati al decreto ministeriale 3 giugno 2004 pubb. su G.U. n. 168 del 20 luglio 2004, ed alla luce delle precisazioni contenute nella circolare 31 gennaio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il revisore accerta che:

- **L'Ente non è tenuto** agli adempimenti suddetti, in quanto non sussistono, nel periodo in esame, le condizioni per dar luogo alle "**comunicazioni**" richieste dalla legge, **non avendo effettuato** alcuna delle **operazioni finanziarie** previste nelle leggi citate;
- L'Ente **non provvede** alla regolare tenuta degli elenchi relativi alle comunicazioni suddette in quanto non è stata fatta alcuna operazione finanziaria di cui sopra dal 1995.

C/10-d) Estinzione agevolata di mutui della Cassa depositi e prestiti (art. 28/3c, legge 23 dicembre 1998, n. 448)

Rammentato che:

- agli enti locali è concessa la possibilità di estinguere, a condizioni di favore, i mutui in essere con la Cassa DD.PP.;
- per fruire dell'agevolazione occorre presentare un piano finanziario di rientro del debito, proiettato su un orizzonte temporale di almeno 5 anni (CM Tesoro 26 marzo 1999, n. 1).

Il revisore, verifica e dà atto che l'Amministrazione non ha usufruito di tale

possibilità.

C/10-e) Rinegoziazione di mutui della Cassa depositi e prestiti

Si dà atto che nel periodo in esame non si è provveduto a rinegoziare mutui.

C/11) – Controllo dei provvedimenti di incasso e pagamento

C/11 -a) Codificazione delle operazioni di incasso e pagamento. Progetto

S.I.O.P.E. (art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanziaria 2003; art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553 del 14 novembre 2006)

Rammentato che i dati contabili relativi agli incassi ed ai pagamenti dei Comuni devono essere *codificati* con *criteri nazionali* uniformi, secondo quanto stabilito dalla norma in rubrica ed in relazione alle specifiche dettate con decreto Ministero dell'Economia e Finanze Decreto n. 135553 del 14 novembre 2006, che definisce la codificazione e le modalità operative, che integrano il sistema di codifica dei codici previsto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il revisore, che è incaricato della verifica della regolarità della gestione, provvede a controllare la regolarità della codifica degli ordinativi e dei mandati ed ha accertato, con controllo a campione, sui seguenti documenti

- mandati di pagamento nn. 1385 del 04.06.2018, 1860 del 30.07.2018 e 2334 del 28.09.2018;
- ordinativi d'incasso nn. 2376 del 01.06.2018, 3829 del 07.08.2018 e 4854 del 28.09.2018.

C/11-b) – Modalità di pagamento.

Quest'Organo nell'odierna verifica, relativamente ai mandati di pagamento, nel campione esaminato, ha accertato che:

- i pagamenti stessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, (cfr. DPCM 4 ottobre 2006), relativamente ai versamenti fiscali, contributivi, e previdenziali, del periodo in esame, sono stati effettuati in maniera telematica.

C/11-c) – Pagamenti di importo superiore a 5.000,00 Euro (art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Decreto Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40, commi 986-989 L. 205/2017 della Legge di Stabilità 2018).

- Rammentato che l'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286) prescrive che:

“Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

- Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 18 gennaio 2008, n. 40, sono state stabilite le procedure di verifica e di registrazione

a mezzo del portale: www.acquistinretepa.it

– Considerato che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016:

Il revisore dei conti provvede alla verifica, a campione, dei seguenti mandati di pagamento:

mandato n. 1.391 del 04.06.2018;

mandato n. 1864 del 30.07.2018

mandati n. 2328 del 28.09.2018;

accertando che se sono state acquisite le informazioni volte ad acclarare l'inesistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

C/11-d) Pagamenti: indicazione codice IBAN

Rammentato che a partire dal primo gennaio 2008, per l'emissione dei mandati informatici con accredito delle somme sui conti corrente bancari o postali deve obbligatoriamente essere utilizzato il codice IBAN (codifica internazionale che identifica ciascun conto corrente e che raggruppa tra l'altro le informazioni prima separatamente contenute nei codici Cab, Abi e Cin.)

Il revisore, dopo aver accertato che l'Ente ha, a suo tempo, comunicato il proprio codice IBAN per le erogazioni dei trasferimenti erariali alla direzione centrale per la finanza locale,

ha verificato

che l'ufficio provvede con regolarità ad ottemperare alle disposizioni suddette in quanto indica nei mandati di pagamento emessi (*come da campione sorteggiato*) il codice IBAN del percettore.

C/12) Adempimenti fiscali: trasmissione telematica dichiarazioni fiscali

Il Revisore prende atto che sono stati adempiuti i seguenti obblighi fiscali:

– Invio Comunicazione Liquidazione IVA 2° trimestre 2018 in data 20/08/2018;

D) VERIFICA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE ED ADEMPIMENTI VARI.

D/1) PERSONALE: DOTAZIONE ORGANICA E SPESE DEL PERSONALE.

Il revisore, premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007 e s.m.i.- gli Enti locali, soggetti al patto di stabilità, sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale e della dinamica retributiva, anche utilizzando principi e criteri mutuati dalle analoghe disposizioni previste per lo Stato, dà atto di aver accertato che l'Ente nel quadrimestre in esame:

- ha proceduto all'assunzione di n. 1 dipendente di cat. giuridica D, posizione economica D4 Profilo Istruttore direttivo vigilanza presso il Servizio Polizia locale, tramite

procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, operazione neutra per la finanza pubblica, pertanto avvenuta senza utilizzo di capacità assunzionale maturata, con decorrenza dal 1 luglio 2018;

- ha proceduto all'assunzione di n. 1 dipendente di cat. giuridica D, posizione economica D3/D3 con il Profilo di Funzionario tecnico presso l'area tecnica, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica, con decorrenza dal 1 settembre 2018 e con utilizzo di capacità assunzionale maturata;

- ha proceduto all'inquadramento nella categoria superiore di un dipendente, dalla posizione D1 a D3, con il Profilo di Funzionario tecnico presso l'area tecnica, a seguito di espletamento di procedura concorsuale pubblica con riserva di n. 1 posto al personale interno dell'ente ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, con decorrenza dal 1 settembre 2018 e con utilizzo di capacità assunzionale maturata;

- non ha proceduto all'affidamento di incarichi di collaborazione (Co.Co.Co.);

- si è avvalso di personale di altra pubblica amministrazione ai sensi art. 1 c. 557 della L. 311/2004, mediante l'istituto cosiddetto "a scavalco d'ecedenza", attribuendo un incarico in regime di lavoro subordinato ad n.1 dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Buttigliera alta (TO), per il limite massimo di 10 ore settimanali presso l'area amministrativa servizio affari generali, per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2018; il relativo costo è stato correttamente computato nell'aggregato di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del d.l 78/2010;

- ha proceduto alla stipula di contratti di somministrazione lavoro, relativi a:

- n. 1 Farmacista cat. D a tempo pieno presso il servizio Farmacia dal 17 luglio 2019 al 13 ottobre come da determinazione del responsabile n. 14/2018.

I costi relativi ai suddetti contratti sono stati correttamente computati nell'aggregato di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del d.l 78/2010.

D/1-a) Rideterminazione delle dotazioni organiche. (art. 33, del D.Lgs n. 165/2001)

Premesso che le P.A. secondo quanto stabilito dall'art. 33, del D. Lgs n. 165/2001, hanno, oltre che l'obbligo di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, l'incombenza di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria.

Il revisore dei conti dà atto che l'amministrazione non ha apportato ulteriori modifiche alla dotazione organica rispetto a quanto disposto con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 06.02.2018 avente ad oggetto "**Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 – integrazioni al piano occupazionale 2018**", con cui è stata rimodulata la dotazione organica dell'ente, a far data dal 1 febbraio 2018, nel rispetto della neutralità finanziaria della stessa, che prevede un numero di posti a regime pari a n.52.

D/1-b) Programmazione triennale del fabbisogno del personale. (art.39 comma 1 L. 449/1997 Finanziaria 98)

Il revisore che è tenuto (*ex art 91 del TUEL; art. 35, comma 4 d.lgs 165/2001 ed*

artt. 17, comma 2 e 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 -finanziaria 2002) a verificare che la programmazione del fabbisogno del personale rispetti i principi di contenimento della spesa pubblica

dà atto che,

nel periodo da giugno a settembre 2018 non sono state adottate deliberazioni di Giunta Comunale di modifica della programmazione del fabbisogno di personale.

D/2) ULTERIORI, ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE.

Il revisore dei conti dà atto di aver provveduto a verificare ed ha accertato il comportamento dell'Ente in ordine a quanto segue:

Personale – Comunicazione assunzioni ai centri per l'impiego

(art 1, commi da 1180 a 1184, legge 27 dicembre 2006, n. 296 -finanziaria 2007 circolare Min. Lavoro n.13 del 4/1/2007 come modificato) .

Premesso che:

- secondo la norma in rubrica, i datori di lavoro (pubblici), hanno l'obbligo di comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo, al Servizio del lavoro l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei tirocini di formazione ed orientamento;

- la norma fissa, altresì, il contenuto di tali informazioni e precisa che le comunicazioni, anche in forma telematica, di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro inviate al Servizio competente, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Prefettura ed agli istituti previdenziali ed assicurativi;

Il revisore dà atto che:

ha provveduto a verificare ed ha accertato, che l'amministrazione nel quadrimestre in esame, ha trasmesso le comunicazioni previste dalla legislazione vigente, relative a:

- assunzione di n.1 dipendente di cat. giuridica D, posizione economica D4 con il Profilo Istruttore direttivo vigilanza presso il Servizio Polizia locale, dal 1 luglio 2018;
- cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cat. D1, presso l'area tecnica, a seguito di dimissioni del dipendente con decorrenza 30 agosto 2018.

D/3) ADEMPIMENTI FINANZIARI VARI

Il revisore, inoltre, dà atto di aver provveduto alle verifiche relative ai seguenti, ulteriori, adempimenti:

D/3-a) Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) - (art. 1, comma 67 legge 23/12/2005 n. 266).

- Rammentato che con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007, in applicazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) e l'art. 213, comma 12, del Codice dei Contratti d.lgs. 50/2016, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera annualmente le misure del contributo dovutogli da

parte delle stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti e degli organismi di attestazione SOA, per i contratti di lavori, di servizi e di forniture;

- Atteso, inoltre, che:

a) le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento del contributo:

- all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, in caso di procedura aperta e ristretta al momento della pubblicazione del bando di gara;
- al momento dell'invio della lettera di invito o della richiesta di offerta comunque denominata, in caso di procedura negoziata;

b) il pagamento deve avvenire al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata, e che il suddetto codice di identificazione deve essere richiesto anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione;

(N.B: Il Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>. Il SIMOG attribuisce alla procedura comunicata dal RSSA un codice identificativo, denominato CIG, e determina l'importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti. La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.)

Il revisore dei conti, dà atto di avere provveduto a verificare ed ha accertato, che l'amministrazione ha, nel periodo in esame, provveduto a versare il prescritto contributo all'Autorità di vigilanza con i mandati nn. 1521, 1522 e 1523 del 27.06.2018

D/3-b) Pagamento, nei termini, delle transazioni commerciali (D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, modificato dal D. Lgs. 9.11.2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE)

Rammentato che:

- a partire dall'8 agosto 2002, in base al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, d'attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti, per le transazioni commerciali è prevista l'automatica messa in mora dell'Ente, con oneri per interessi e risarcimenti, ove i pagamenti avvengano in ritardo (oltre i 30 gg in mancanza di una diversa pattuizione contrattuale).

- rispetto alla previsione normativa, particolarmente onerosa, è possibile, fino al 31.12.2012, introdurre nei bandi, avvisi, capitolati e negli schemi dei contratti, per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi, una clausola relativa al pagamento che potrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale e che in caso di ritardato pagamento si applicherà il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 codice civile.

Il revisore, dà atto di non essere a conoscenza di richieste in tal senso e di avere, comunque, provveduto a verificare ed ha accertato, con controllo a campione sui mandati di pagamento, l'inesistenza di spese per interessi per casi di ritardato pagamento.

D/3-c) Regolamento per il controllo della regolarità amministrativa e contabile (Art. 3/1c, lett. d) del D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. L. 7.12.2013, n.213) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1, in data 28 gennaio 2013.

Rammentato che in ogni Amministrazione locale, il Segretario Comunale e/o altro soggetto individuato dal Regolamento, (*ex legge e regolamento citato in oggetto*) oltre ad essere tenuto ad effettuare un controllo costante “*preventivo*” di regolarità amministrativa e contabile, deve effettuare, *con periodicità semestrale*, il “*controllo successivo*” sugli atti posti in essere dall’amministrazione estraendone, con metodo casuale, un certo numero;

il Revisore dei conti da atto che l’Ente non ha ancora provveduto a predisporre le relazioni relative al 2018.

E) OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA: VERIFICHE (28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016)

Tenuto conto che la legge n.208 del 28.12.2015, all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

Atteso che l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2017 ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020 e relativi allegati, dando atto del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000)

ha verificato

che l’Ente ha inviato ed è stato acquisito, tramite l’applicativo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in data 31.08.2018, il monitoraggio del Pareggio di Bilancio relativo al 1° semestre 2018.

F) BANCA DATI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016 che definisce le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonomie di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

- Considerato che il decreto prevede la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni dall’approvazione, comprensivi dei relativi allegati, del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,

nonché dei dati contabili di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato;

- Visto che la prima applicazione del decreto riguarda il bilancio di previsione 2016, da trasmettere entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2016.

- Tenuto conto che la mancata trasmissione nei termini previsti dei documenti contabili alla BDAP, (compreso l'invio del rendiconto approvato in Giunta o dei dati di preconsuntivo, ove previsto) è sanzionata, a norma dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del DL 113 del 2016. La sanzione riguarda il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale. Sono compresi in tale divieto anche la stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all'approvazione e all'invio dei documenti contabili indicati nel comma. Il divieto è esteso anche ai contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della disposizione.

Le prime applicazioni della sanzione riguardano il bilancio di previsione 2017-2019 e il rendiconto 2016;

il Revisore dei Conti da atto

di avere provveduto a verificare ed ha accertato, che l'amministrazione non ha, nel periodo in esame, provveduto a trasmettere documenti alla Banca Dati in quanto tutti i documenti sono già stati inviati nei trimestri precedenti.

---ooOoo---

Tanto risulta dall'odierna verifica.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Alessandro CONTE

